

LXXXVI

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Vincenzo Pace — Parlano il presidente, il senatore Miceli ed il ministro del tesoro — Presentazione di disegni di legge — votazione a scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 152) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 154) — Approvazione del progetto di legge « Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) » (N. 150) — Rinvio allo scrutinio segreto ed approvazione di diciotto progetti di legge per: « Approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 » (dal N. 132 al 149) — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla inquestrabilità degli stipendi e pensioni » (N. 118) — Parlano nella discussione generale i senatori Cefaly, presidente dell'Ufficio centrale, Lanzara, relatore, ed il ministro del tesoro — Chiusura della discussione generale — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Senza discussione si approvano i 17 articoli del progetto — Il relatore, onor. Lanzara, riferisce sulle petizioni inviate al Senato e relative al progetto di legge — Il Senato approva le conclusioni dell'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

È presente il ministro del tesoro.

CHIALÀ, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Vincenzo Pace.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Ho il dolore d'annunziare al Senato che questa mattina, alle ore 9 e mezzo, cessava di vivere in Castrovillari, ove era nato l'8 aprile 1828, l'avv. Vincenzo Pace.

Egli apparteneva al Senato dal 1889, dopo

aver servito la Patria come deputato del collegio di Castrovillari pel corso di cinque legislature.

L'annunzio telegrafico che ci manda il Sindaco della sua città, aggiunge che quella cittadinanza è rimasta affranta dalla perdita dell'egregio uomo.

Noi ci associamo a nostra volta e con lo stesso rammarico al dolore di quella popolazione che ha perduto in Vincenzo Pace un degno patriota, uno dei migliori e più illustri dei suoi cittadini. *(Approvazioni).*

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI. Concittadino e compagno d'armi nel '60 di Vincenzo Pace, deploro la perdita che il paese ha fatto di un cittadino che ha consacrato sin dai primi anni la sua vita al risorgimento italiano.

Vincenzo Pace fu figlio di Muzio Pace, perseguitato dalla tirannia borbonica per la insurrezione che ebbe luogo a Cosenza nel '44, e più tardi per la insurrezione di Reggio nel '47 che preluse al grande avvenimento di gennaio in Sicilia, nelle provincie Napoletane ed in tutta Italia, che acquistò allora la libertà che dopo pochi anni doveva perdere, eccetto che nel Piemonte.

Muzio Pace, padre del nostro collega morto ieri, fu condannato a morte per fatti generosi e arditissimi compiuti nel '48.

Nel '49 i figli, eredi delle virtù del padre, parteciparono al movimento d'Italia fino al punto che Giuseppe Pace venne a far la guerra contro gli Austriaci nella campagna del '49.

Nel '60 tutti i figli di Muzio Pace, e Vincenzo alla testa degli altri, presero le armi e dopo di aver preso parte alla battaglia del Volturmo, al movimento di Calabria, combattendo valorosamente, non si contentarono dell'acquisto che l'Italia aveva fatto della sua unità e vollero combattere il brigantaggio che desolava le provincie Meridionali in quell'epoca.

Sento il dovere di ricordare al Senato le virtù di questo nostro compagno e in lui io piango la perdita di un esimio patriota, e propongo al Senato di mandare un telegramma al municipio di Castrovillari e alla famiglia Pace, perchè abbiano la soddisfazione di sapere che Egli è stato ricordato dai suoi colleghi del Senato. (*Vive approvazioni*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, mi associo ai sentimenti di vivo rimpianto che furono espressi dall'illustre presidente e dal senatore Miceli per la mancanza ai vivi del senatore Vincenzo Pace.

Il Senato ha udito che, colla scomparsa di questo patriota, si assottiglia ancora la schiera, ormai troppo diradata, degli uomini che hanno esposto la loro vita e la loro sostanza per la redenzione d'Italia.

Quindi, ripeto, mi associo alle parole di rimpianto testè dette. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Il senatore Miceli propone che si mandi alla famiglia dell'estinto ed al municipio di Castrovillari una parola dalla quale risulti che il Senato prende viva parte alla perdita dell'illustre uomo.

Quanto alla famiglia ciò è stato fatto, perchè già una volta il Senato ha deciso che sempre si mandino queste condoglianze alle famiglie dei colleghi estinti.

Quanto al municipio di Castrovillari, se non si fanno osservazioni, mi farò un dovere, a nome del Senato, di mandare parole di compianto. (*Bene*).

Presentazione di disegni di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

« Approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901;

« Approvazione di eccedenze di impegni e di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e trasmessi, per ragione di competenza, all'esame della Commissione permanente di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 130);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 126).

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura di questo disegno di legge e della relativa tabella.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 460,960, e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 22. Interessi di somme versate in conto corrente del tesoro dello Stato L.	200,000 »
» 38. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489. »	240,000 »
» 49. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri »	3,000 »
» 50. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri »	5,560 »
» 63. Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro »	2,400 »
» 109. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di Cassa e di contabilità »	10,000 »
Totale L.	<u>460,960 »</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 18. Interessi dei buoni del tesoro L.	67,000 »
» 19. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza »	33,000 »
» 23. Interessi dell'1 50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'alleg. D) »	68,560 »
» 36. Pensioni del Ministero del tesoro. »	101,500 »
» 37. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse »	31,600 »
» 59. Personale straordinario delle Intendenze di finanza »	4,000 »
» 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 »	20,900 »
» 106. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale »	3,300 »
» 111. Assegni di disponibilità »	1,100 »
» 126. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni . »	100,000 »
» 129. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato »	30,000 »
Totale L.	<u>460,960 »</u>

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1901

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalida-

zione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-1901 ».

Prego il senatore segretario Chiala a voler dar lettura di questo disegno di legge e della relativa tabella.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal *Fondo di riserva per le spese impreviste* iscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Tabella dei Decreti Reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite durante le vacanze parlamentari dell'aprile 1901.

Data e numero dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	DENOMINAZIONE	
		Ministero del tesoro.	
25 aprile 1901 n. 145	111 bis	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione nominata con Decreto ministeriale del 31 gennaio 1900 L.	6,000
25 aprile 1901 n. 141	120 <i>quater</i>	Spese per la Commissione ministeriale istituita con Decreto 12 marzo 1900, per lo studio dei riscatti delle linee ferroviarie concesse all'industria privata	3,000
		Ministero degli affari esteri.	
25 aprile 1901 n. 144	35 <i>quinq.</i>	Spese per l'istituzione dei servizi per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 233 sull'emigrazione	5,000
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
25 aprile 1901 n. 142	11	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze ed all'incremento degli studi sperimentali - Spesa per concorso a premi fra gli insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali e magistrali	11,000
25 aprile 1901 n. 143	38	Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scuoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi	9,000
		Ministero dell'interno.	
28 aprile 1901 n. 155	28	Spese causali	10,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) » (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) ».

Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Banzi sarà distaccata dal comune di Genzano (Basilicata) e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini del comune di Banzi e separati gl'interessi di esso da quelli del comune di Genzano.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto ed approvazione di diciotto progetti di legge per « Approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 » (dal N. 132 al 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione di diciotto disegni di legge per:

« Approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Cominceremo dal primo di questi disegni di legge intitolato: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 5,437,725 07 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1899-900, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura di questo disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-900 su taluni capitoli di « spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire cinque milioni quattrocentotrentasettemila settecentoventicinque e centesimi sette (5,437,725.07), ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1899-900 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Cap. 7.	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia — Interessi L.	282 95
» 11.	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi »	1,192 50
» 12.	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 »	87 50
» 14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) — Interessi »	3,240 »
» 16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi »	150 »
» 20.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 »	85,000 »
» 22.	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato »	393,446 85
» 30.	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la Rete Mediterranea e 16 di quello per la Rete Adriatica) »	749,196 05
» 31.	Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea, Adriatica e 69 per quello della Rete Sicula) »	680,706 29

Da riportarsi . . . L. 1,913,302 14

	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,913,302 14
Cap. 32.	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del Capitolato delle Reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la Rete Sicula) »	459,341 02
» 32 bis.	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei Capitolati per le reti precitate. (Legge 29 marzo 1900, n. 101) . . . »	879,666 13
» 44.	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento »	34,650 »
» 82.	Telegrammi da spedire all'estero . . . »	96 10
» 115.	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, (Legge 25 luglio 1880, numero 5562) . . . »	29,945 23
» 122.	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento . . . »	25,000 »
		<u>L. 3,342,000 62</u>

Ministero delle finanze.

Cap. 35.	Aggio di esazione ai contabili L.	180,473 64
» 47.	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 . . . »	119,683 34
» 48.	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale »	96,629 59
» 50.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio »	3,772 68
» 59.	Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour) »	3,099 58
» 61.	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour) . . . »	1,796 55
» 66.	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico . . . »	8,788 32

Da riportarsi . . . L. 414,243 70

	<i>Riporto</i> . . . L.	414,243 70
Cap. 78.	Spese di accertamento di redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto »	6,566 08
» 81.	Spese di coazione e di liti »	2,780 98
» 84.	Restituzioni e rimborsi »	633,771 87
» 114.	Restituzione di diritti all'esportazione . . . »	8,329 18
» 115.	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova »	17,510 90
» 138.	Aggio d'esazione — Lotto »	208,115 82
» 143.	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni »	83,076 33
» 177.	Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico »	1,811 10
» 197.	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati »	10,922 64
» 198.	Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali »	137,233 02
» 199.	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 »	69,177 70
» 203.	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo »	123 93
» 212.	Personale per la riscossione del dazio — Dazio consumo di Roma »	3,166 98
» 218.	Restituzione di diritti indebitamente esatti. Dazio consumo di Roma »	1,310 76
		<u>L. 1,598,140 99</u>

Ministero degli affari esteri.

Cap. 5.	Telegrammi da spedirsi all'estero L.	64,409 44
---------	--	-----------

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. 15.	Spese postali. L.	191 74
» 21.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti . . . »	1,772 90
» 102.	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari. (Legge 18 luglio 1878, n. 4060) . . . »	7,077 14
» 103.	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati Corpi morali. Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 »	6,918 99
» 104.	Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti. Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 »	188 94
	L.	<u>16,149 71</u>

Ministero dell'interno.

Cap. 13.	Telegrammi da spedirsi all'estero L.	1,165 85
» 14.	Spese di posta	375 12
» 18.	Spese di liti »	1,812 56
» 37.	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degl'inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti. (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) »	124,614 02
» 113.	Maggiori interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento. (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) »	10,234 38
	L.	<u>138,201 93</u>

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. 21.	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi »	25,651 36
» 23.	Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di seconda classe, alle collettorie di prima classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) »	14,697 30
» 25.	Rimborsi eventuali — Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi . . . »	53,702 61
» 36.	Rimborso per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso o simili. . . »	107,705 31
» 45.	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali Decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno n. 1698) — Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia — Valore dei francobolli applicati dagli operai su cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. (Legge 17 luglio 1898, n. 350) »	49,519 44
	L.	<u>251,276 02</u>

Ministero della marina.

Cap. 4.	Telegrammi da spedirsi all'estero L.	1,238 71
» 5.	Spese postali »	618 13
	L.	<u>1,856 84</u>

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. 122.	Bonificazione agrario dell'Agro romano — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3 ^a) L.	<u>25,689 52</u>
-----------	---	------------------

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	L. 3,342,000 62
» delle finanze	» 1,598,140 99
» degli affari esteri.	» 64,409 44
» dell'istruzione pubblica	» 16,149 71
» dell'interno	» 138,201 93
» delle poste e dei telegrafi	» 251,276 02
» della marina	» 1,856 84
» di agric. industria e comm.	» 25,689 52
	<u>L. 5,437,725 07</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto in una sola coppia di urne cogli altri diciassette progetti di legge pure relativi ad eccedenze d'impegni.

Passeremo ora all'altro progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 255,483 53 verificatasi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 133).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli che riieggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 239,228 71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei vete-

rani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 819 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Personale di ruolo delle avvocature erariali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,435 47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Spesa per trasporto di fondi e di tesoreria » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto cogli altri.

Passeremo ora alla discussione dell'altro disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 213,249 53 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 134).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4985 37 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 3 « Spese d'ufficio - Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1372 04 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 4 « Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 123,914 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 26 « Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole per i tabacchi lavorati, registri per il giuoco del lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 870 06 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 42 « Spese d'ufficio variabili e materiali - Demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3693 67 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 52 « Spese di materiale, compensi, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1646 60 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,367 33, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 75 « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle Agenzie delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle Agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,924 65, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 91 « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6078 99, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 108 « Compenso agli agenti doganali per il servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare

servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3811 99, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 110 « Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 811 97, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 116 « Fitto locali - Dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470 01, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 125 « Spese per le estrazioni; indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2687 42, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 131 « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,668 82, verificatasi nell'assegnazione del

capitolo n. 133 « Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per servizio dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9029 73, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 145 « Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 916 88, verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 165 « Acquisto, trasporto e riparazioni di mobili; spese per pesature dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà cogli altri votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 191,011 86 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 135).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 17,147 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Indennità di tramutamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11,439 28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di supplenza e missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7,719 91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 154,705 34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Magistrature giudiziarie - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato cogli altri a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dell'altro progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 84,751 98 veri-

ficatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti « spese facoltative ».

Ne do lettura:

(V. Stampato N. 136).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,798 02 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,550 71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Manutenzione del palazzo della Consulta » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 66,403 25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi cogli altri votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,347,419 50 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900, concernente spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 137).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1576 64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2508 95 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi - Consulenza legale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 12,553 01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8988 13, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6515 56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2904 04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Regi provveditori agli studi - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2753 61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Regi ispettori scolastici - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 218,255 66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 20,827 09, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale

(*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 964 85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario e retribuzioni per eventuali servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 328 43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2566 19, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie -

Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 34,983 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,443 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale d'arte moderna - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 4,412 97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (*Spese fisse*) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,577 51, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'istruzione pubblica per lo esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,204 50, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 « Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 222,597 34, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Regi ginnasi e licei - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14,494 68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 131,495 43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 « Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 498 25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 67 « Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 112,171 90, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 68 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (*Spese fisse*). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,650 56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71 « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 226,642 60, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 72 « Scuole tecniche - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 289,609 11, verificatasi sull'assegnazione del

capitolo n. 78 « Scuole normali e complementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni - Compensi e remunerazioni per i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesse alle scuole normali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 40.54, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Sussidi a biblioteche popolari, a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile; e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sull'istruzione obbligatoria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 211 06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,241 74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Istituto femminile Regina Margherita in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,808 57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Educatori femminili - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,323 62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (*Spese fisse* - Stipendi e remunerazioni) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,269 75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 « Concorso nelle spese per le esposizioni estere e nazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,409,501 70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 138).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4782 81, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2, « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,366 25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3, « Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900.
(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5236 62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10, « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 58,344 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11, « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900.
(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12, « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,598 84, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15, « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,554 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16, « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,058 44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19, « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3299 36, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20, « Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,691 30, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25, « Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900.
(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 380 39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34, « Servizi di pubblica beneficenza - Sus-

sidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 225,839 01, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41, « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5857 14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8114 66, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47, « Spese per funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 337 23, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 50, « Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5285 83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52, « Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione » dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato)

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6815 49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53, « Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2693 57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58, « Sicurezza pubblica - Spese di ufficio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 138,906 27 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6080 11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 71, « Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 398 36, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 73 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire L. 51,941.17, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75, « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1157.05, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 79, « Carceri - Indennità di alloggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6160.76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80, « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,880.08, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83, « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 460.86, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84, « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria

e dell'amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,035,282.35, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86, « Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,005.93, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87, « Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 181,439.94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90, « Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati al domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 155,535.68, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91, « Carceri - Trasporto di detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1351.99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92, « Carceri - Provvista e manuten-

zione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7309.53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93, « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,833.53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94, « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,725.61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95, « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4936.11, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96, « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,471.82, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97, « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi, e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 48,234.89, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100, « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1104.15, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 102, « Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 418 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Questo disegno verrà in seguito votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 34,508 88 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-1900, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 139).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 32,234.18 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,051.82 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 7 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 222.88 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 45 « Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà in seguito a scrutinio segreto.

Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,346,633 70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Chiala a voler dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 140).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 512,107.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e lavoro straordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 322,966.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,892 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 21,739.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,938.86 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni delle direzioni

stali e negli uffici di 1ª classe, fuori ruolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,039.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporti di agenti postali subalterni sui tramwais-omnibus - Trasporto sui tramwais-omnibus di fattorini telegrafici nella città di Roma (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,328.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 *bis* « Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 183,097.07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale degli uffici postali e telegrafici di 2ª classe, degli uffici succursali di 2ª classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,635.89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,535.06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Ministero - Lavori straordinari del personale addetto al servizio dei risparmi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 167,796.75 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 40 « Servizio postale e commerciale marittimo (legge 22 aprile 1893, n. 195) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,507.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà in seguito votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge N. 141 intitolato: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,044,461 05 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 141).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 199,713.80 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 14 « Armi e servizio di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,379.02 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 15 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 53,645 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 16 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 375,643.08 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 17 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 502,087 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 18 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 232,875.60 verificatasi sulle assegnazioni di

competenza del capitolo n. 19 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,239 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 22 « Personale dell'istituto geografico militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,846 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 23 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 939,829.55 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 25 « Indennità eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 67,760.50 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 30 « Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 89,267.11 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 24 « Fitti d'immobili

ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,175.39 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 38 « Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 500,000 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 48 *bis* « Spese per invio di truppe in Oriente (Candia) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge N. 142 intitolato: « Approvazione d'eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,618,308 50 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del progetto di legge:

CHIALA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 142).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,366 62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 34,248 53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,086 63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 273,381 83 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 83,529 64 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Stato maggiore generale della Regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,543 10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,180 74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Personale contabile, commessi, scrivani locali e guardiani di magazzino » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni in lire 471,848 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-1900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,933 84 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 221,483 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,152 61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46 « Servizio idrografico - materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 370,044 64 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 48 « Spese di trasferta del personale missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,937 69 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Spese per trasporti di materiali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,850,611 79 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Riproduzione del naviglio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 79,763 98 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900, concernenti spese facoltative ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 143).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2182.70, verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3189.80, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 632.24, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,642.22, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 481.14, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti e borse di studio in Istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle stazioni agrarie, delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri Istituti di insegnamento agrario » dello stato di previsione della spesa del Ministero di

agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6977.03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1981.44, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56-bis « Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8783.18, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Spese per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 588.95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 77. « Museo industriale di Torino - Personale e dotazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,988.64, verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 86 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16.64, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98. « Economato generale - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 4832 21 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 144).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,599 85 iscritta al capitolo n. 26 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7 - Indennità di supplenza e missione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-1899 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,232 36 iscritta al capitolo n. 26 *ter* « Ec-

cedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale. (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge n. 145 intitolato: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 3150 54 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3,150 54 iscritta al capitolo n. 35 *quater* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul cap. n. 17 » « Assegni al personale delle Legazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo della eccedenza d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 7850 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 146).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650, iscritta al capitolo n. 133 *quinquies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 6 - Ministero - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2100, iscritta al capitolo n. 133 *sexies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 26 - Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2200, iscritta al capitolo n. 133 *septies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 44 - Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale della Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 130, iscritta al capitolo n. 133 *octies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 65 - Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica e dei convitti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 270, iscritta al capitolo n. 133 *novies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo numero 74 - Indennità per ispezioni e missioni presso gli Istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1250, iscritta al capitolo n. 133 *decies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napoletane (art. 25 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1250, iscritta al capitolo n. 133 *undecies* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 97 - Educatori femminili - Posti gratuiti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto con-

suntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato con gli altri a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 546,121 18 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Ne do lettura

(V. Stampato N. 147).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 132, iscritta al capitolo n. 120 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 7 - Funzioni pubbliche e feste governative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 598.04, iscritta al capitolo n. 120 A-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 10 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8491.28, iscritta al capitolo n. 120 B-*bis*

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1134.50, iscritta al capitolo n. 120 C-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 12 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7480.63, iscritta al capitolo n. 120 D-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 15 - Spese di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.60, iscritta al capitolo n. 120 E *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 16 - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6630.63, inscritta al capitolo n. 120 F-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 18 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 31.83, inscritta al capitolo n. 120 G-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Spese di ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 135.63, inscritta al capitolo n. 120 H-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 24 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 285, inscritta al capitolo n. 120 I-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 25 - Amministrazione provinciale - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1155, inscritta al capitolo n. 120 K-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 27 - Indennità agli incaricati del servizio di leva (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 623.06, inscritta al capitolo n. 120 L-bis « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 30 - *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunci nelle provincie - Personale - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 423, inscritta al capitolo n. 120 M-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 - *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 41.66, inscritta al capitolo n. 120 N-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32 - *Gazzetta Ufficiale del Regno* e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'im-

pegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23,925.03 inscritta al capitolo n. 120 O-bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 33 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 154,637.26, inscritta al capitolo n. 120 P-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1384 23, inscritta al capitolo n. 120 Q-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 - Fondo a calcolo per le anticipazioni delle spese occorrenti al mantenimento degli inabili al lavoro, fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24 (*Spesa d'ordine*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 816.65, inscritta al capitolo n. 120 R-bis

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 37 - Dispensari celtici - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 357, inscritta al capitolo n. 120 S-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 - Dispensari celtici - Fitto locali (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 27,293.41, inscritta al capitolo n. 120 T-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40. - Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 210, inscritta al capitolo n. 120 U-bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 44. - Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1296.85, inscritta al capitolo n. 120 V bis

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1901

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 46. - Spese pel funzionamento di laboratori, acquisto di strumenti e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 420, inscritta al capitolo n. 120 X *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 49. Spese varie per i servizi della sanità pubblica, acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 706.10, inscritta al capitolo n. 120 Y *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 53. - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1748.31, inscritta al capitolo n. 120 Z *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 54. - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di im-

pegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 206.40, inscritta al capitolo n. 120 A 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di illuminazione, di riscaldamento e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19, inscritta al capitolo n. 120 B 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 56 - Medici di porto - Personale (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4291.14, inscritta al capitolo n. 120 C 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 59 - Spese di materiale e diverse per la sicurezza pubblica - Spese di ufficio, fitto di locali, telegrafi, telefoni e spese diverse - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 880, inscritta al capitolo n. 120 D 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 - Guardie di città - Personale (*Spese fisse*)

- dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1561.20 iscritta al capitolo n. 120 E 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 64 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 190, iscritta al capitolo n. 120 F. 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 63 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 85.73, iscritta al capitolo n. 120 G 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 69 - Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 871.36, iscritta al capitolo n. 120 H 1 *bis*

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 73 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali - (*Spese fisse*) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3176.37, iscritta al capitolo n. 120 I 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 54, iscritta al capitolo n. 120 K 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 75 - Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri - Premio per arresti e sequestri d'armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8549.75 iscritta al capitolo n. 120 L. 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3996 14, inscritta al capitolo n. 120 M 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 78 - Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese per il rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (art. 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 625, inscritta al capitolo n. 120 N 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 82 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11, inscritta al capitolo n. 120 O 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 85 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 23, inscritta al capitolo n. 120 P 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 87 - Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'eserci-

zio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 62,399 29, inscritta al capitolo n. 120 Q 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 89 - Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4159 90, inscritta al capitolo n. 120 R 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 90 - Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5199, inscritta al capitolo n. 120 S 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92. - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità o vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 131,088 09, inscritta al capitolo n. 120 T

1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 93 - Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati al domicilio obbligatorio (regio decreto 17 febbraio 1881 n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 45.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 62,517.15, inscritta al capitolo n. 120 U 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 94 - Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 46.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 223.45, inscritta al capitolo n. 120 V 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 - Carceri - Provvista e manutenzione di veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 47.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 436.95, inscritta al capitolo n. 120 X 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 96 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del

Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 48.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 664.65, inscritta al capitolo n. 120 Y 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 101 - Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 49.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9796.16, inscritta al capitolo n. 120 Z 1 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 102 - Carceri - Fitto di locali (*Spese fisse*) - Fitto di locali di proprietà privata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 50.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5035.75, inscritta al capitolo n. 120 A 2 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 103 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 51.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 84, inscritta al capitolo n. 120 B 2 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio - dello stato di previsione della spesa per l'eser-

cizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo alla discussione dell'altro disegno di legge per « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 276,013 64 per provvedere al saldo di spese residue, iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 148).

Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 144.13 iscritta al capitolo n. 58 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11 - Stati maggiori ed ispettorati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-1899 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 39,317.34 iscritta al capitolo n. 58 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12 - Corpi di fanteria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,507.52 iscritta al capitolo n. 58 *quater*

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13 - Corpi di cavalleria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 35,569.20 iscritta nel capitolo n. 58 *quinqies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 - Armi e servizi d'artiglieria e genio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,896.68 iscritta al capitolo n. 58 *sexies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 15 - Carabinieri reali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898 99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,978 53 iscritta al capitolo n. 58 *septies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 17 - Corpo e servizio sanitario - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 149 53 iscritta al capitolo n. 58 *octies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21

- Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,885.11 iscritta al capitolo n. 58 *novies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 24 - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in posizione ausiliaria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 127,987.61 iscritta al capitolo n. 58 *decies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27 - Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 57,547.99 iscritta al capitolo n. 58 *undecies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 42 *quater* - Spese per l'invio di truppe in Oriente - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione dell'ultimo dei diciotto progetti di legge intitolato: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 47,244 60 verificatesi sull'assegnazione di due capitoli di spese obbligatorie della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1899-900, risultante dal conto consuntivo dell'esercizio stesso ».

Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 149).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 37,096.72 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,147.88 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 30 « Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1899-900.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla inasequestrabilità degli stipendi e pensioni » (N. 118).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla inasequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni ».

Prego il senatore segretario [Mariotti di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 118).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge testè letto.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY, *presidente dell'Ufficio centrale*. Comunque abbia avuto l'onore di essere nominato presidente dell'Ufficio centrale, pure sono io l'unico membro discorde dalla maggioranza dell'Ufficio stesso, e per questo ho il dovere di manifestare al Senato i motivi della mia opinione contraria; e prego il Senato di volermi concedere la sua attenzione perocchè il disegno di legge, che discutiamo, nella sua apparente modestia, contiene delle disposizioni che a me sembrano gravissime.

In materia di credito agl'impiegati veramente non vi dovrebbero essere che due sistemi: O il sistema della libertà di pignorare e di vendere lo stipendio come meglio talenta a ciascun impiegato, giacchè lo Stato non deve fare il tutore di chiechessia; ed in questo caso quando si osservasse che l'impiegato si sia buttato nei debiti in modo da compromettere il suo prestigio e la sua buona riputazione, si dovrebbe mandarlo via; o il sistema dell'insequestrabilità, e non dar mai ascolto ad alcun ricorso di qualsiasi creditore contro il funzionario debitore.

Io ho creduto, e credo, che il sistema di far debiti, anche per chi possiede, sia pericoloso sempre e rovinoso spesso. Ma per l'impiegato, il quale non possiede che il solo stipendio, io credo che sia ancora più sconveniente, perchè, oltre al rischio di perdere questo stipendio, vi è anche quello di compromettere la propria indipendenza e la serenità di animo per cui l'impiegato manca delle condizioni essenziali di poter rendere i dovuti servizi all'amministrazione che lo stipendia. L'impiegato, per me, dovrebbe fissare rigorosamente i limiti del proprio bilancio in proporzione del suo stipendio, e non dovrebbe giammai oltrepassarli per fare debiti.

Ma capitano anche per lui circostanze straordinarie della vita, capitano domestiche calamità, per le quali anche all'impiegato occorre dover ricorrere al credito. L'uomo di Stato, il legislatore italiano, qualora avesse dovuto preoc-

cuparsi di queste eccezionali necessità per i nostri impiegati, avrebbe dovuto legiferare e provvedere in modo da sviluppare in essi il sentimento della previdenza e metterli in grado di esercitarlo. Da noi invece quando gl'impiegati avevano contratto molti debiti ed avevano poca voglia di pagarli, si agitarono per ottenere la insequestrabilità degli stipendi; e noi demmo loro ascolto e la concedemmo. Venne poscia un'altra agitazione per contrarre nuovi debiti con le cooperative degl'impiegati stessi, e noi anche questa seconda legge avevamo approvato, disponendo però che i prestiti ad essi non potessero essere fatti che dalle sole cooperative suddette. Quel disegno di legge, per le modificazioni introdotte dal Senato, fu dal Governo ritirato, e adesso si è lasciato venir su una nuova agitazione di natura molto equivoca, e questo nuovo disegno di legge, che a mio modo di vedere è il peggiore di tutti quanti se ne siano finora presentati.

Domando venia al Senato se parlo con rude franchezza, e se dico che questo disegno di legge fa solo l'interesse della classe degli strozzini. Essi soli di questo progetto si vantaggiano; essi avevano prestato quattrini agl'impiegati quando costoro per l'insequestrabilità degli stipendi erano insolvibili. Accordando oggi la cedibilità del quinto, chechè si possa nella legge disporre in contrario, essi verranno a realizzare i crediti, che prima erano di realizzazione molto difficile. Agli strozzini si apre così un nuovo campo per impiegare i loro capitali con grande sicurezza.

Essi, nell'articolo 12 di questa legge, che dispone i giudizi disciplinari contro gl'impiegati che abbiano fatto debiti e ceduto il loro stipendio al di là del quinto, troveranno una nuova fonte di speculazione, che potranno sfruttare mirabilmente. È perciò che io ho creduto, e credo, che l'agitazione in favore di questa legge sia stata fomentata e promossa dagli strozzini, e che ad essa abbiano abboccato gli impiegati di poco giudizio, che disgraziatamente sono molto numerosi, ed ai quali non par vero di avere in mano una intera annata di stipendio per farne chi sa mai quali lucrose speculazioni, o per passare lieta la villeggiatura nella stagione calorosa che si avvanza. E l'agitazione si è fatta grossa per mezzo di articoli di giornali, di commissioni, di comizi; e gli

appetiti si sono aumentati, da contagiosi son divenuti morbosi, e così si è determinata la corrente della cosiddetta opinione pubblica, alla quale i Governi parlamentari devono mostrarsi compiacenti e deferenti. Ed è così che sono andati e tornati i parecchi e diversi progetti di legge; e i debiti degli impiegati, durante le more e le aspettative, sono andati sempre crescendo in proporzione della cresciuta agitazione. Ma il Senato non deve credere che sia questa la opinione pubblica vera e buona.

Gli impiegati, che non si agitano, sono molti e giudicano molto severamente questo disegno di legge; ma chi si agita, strilla; e noi sentiamo chi strilla. Ora non sono gli strilloni che fanno la buona opinione pubblica: essi determinano spesso le correnti malsane, ed a queste correnti malsane è soprattutto chiamato il Senato a resistere.

Lo scopo che si propone questo disegno di legge è duplice: quello di provvedere ai bisogni straordinari, imprevedibili degli impiegati, facultandoli a contrarre debiti, e lo scopo di unificare i debiti contratti finora dagli impiegati in modo che questi dalla unificazione a più mite interesse ed a scadenza quinquennale abbiano un certo sollievo. Ma chi deve esercitare questo credito agli impiegati? Sono le cooperative degli impiegati stessi? Sono Istituti bancari? È lo Stato per mezzo degli Economati o della Cassa di depositi e prestiti? Oppure dev'essere lasciato libero ed esercitato dai privati? Se passa questa legge, delle cooperative di credito, che formavano la pietra angolare del disegno di legge, già votato l'anno scorso dal Senato, non si fa più menzione. Di esse, che in quel disegno di legge erano tutto, in questo non si fa parola.

Gli Istituti bancari hanno l'obbligo di smobilizzare e non possono immobilizzare somme, che verrebbero pagate fra cinque anni. Se qualche Cassa di risparmio potesse o volesse far simili prestiti, chiederebbe almeno l'assicurazione sulla vita dell'impiegato; e gli impiegati di poco giudizio, tra chi offre loro somme senza assicurazione e pronte, e chi ha bisogno di formalità che portano perdite di tempo e di spesa, scelgono il creditore più facile e più pronto. Ancora noi non abbiamo discusso e votato questa legge, e già al Ministero del tesoro le domande e gli atti per la cedibilità del

quinto da parte degli impiegati piovono giornalmente. Questa fretta dimostra sempre più come noi legiferiamo per gli impiegati di poco giudizio. Di fatti l'impiegato saggio e stimato non ha bisogno nè della cedibilità, nè della insequestrabilità. Egli, con tutto lo stipendio insequestrabile e pel resto nullatenente, troverebbe il credito, nel caso di bisogni, a preferenza del ricco possidente, disistimato ed inadempiente, perchè il credito è per sua natura d'indole personale.

Degli Economati e della Cassa depositi e prestiti il ministro ha detto in seno all'Ufficio centrale che non crede di spingerli sulla via di far credito agli impiegati come ai privati cittadini, e quindi in questo progetto di legge nemmeno di essi si fa parola. Non resta adunque per i nostri impiegati che solo ed imperante il mutuo privato.

Ora, se il credito deve esercitarsi ai nostri impiegati solamente dai privati cittadini, io sono assolutamente e decisamente contrario per le ragioni che ho diggià accennate, e perchè pavento assai alcune offerte, che vengono fatte anche ai nostri impiegati qui del Senato da privati mutuanti pel giorno in cui questa legge passasse. Queste offerte per ora si fanno sotto aspetto generoso; ma quando la legge sarà promulgata, questi creditori di mestiere ben possiedono essi le arti per irretire e stringere nella morsa d'interessi usurari spaventevoli i poveri impiegati, che a quella gente si affidano. Nè la cedibilità del quinto, che da noi si vuole decretata, li farà sfuggire alle strette di così enormi interesse; imperocchè anche gli impiegati ferroviari ebbero nel 1888 concessa la cedibilità e sequestrabilità del quinto, e casarono immediatamente dopo fra le unghie degli strozzini peggio di prima, e col quinto dello stipendio sparito. Ho qui un ricorso che essi facevano un mese fa a S. M. Vittorio Emanuele III; ed in questo ricorso si leggono nomi e cognomi di sovventori e sovvenuti, e somme prestate a tasso tale d'interessi, che io leggendole farei rabbrivire il Senato. Non posso fare a meno però di delibarne qualche brano alla curiosità del Senato, perchè esso risponde precisamente alla condizione che noi con questa legge verremmo a fare per l'avvenire agli impiegati dello Stato.

I ferrovieri stampano ... « e si ottenne la

legge del 26 luglio 1888. Pareva che all'indomani di questa legge riparatrice ed ammontatrice non sarebbesi più riprodotto l'esoso nauseante spettacolo di nuove vergognose convenzioni usurarie, ed il monito legislativo, inascoltato, parve quasi incoraggiamento. Anche sul quinto si sfogò l'ingordigia usuraria, e crebbe il numero delle vittime ». E più innanzi, quando l'onor. Imbriani chiedeva l'abolizione delle leggi d'insequestrabilità alla Camera, i ferrovieri pubblicano un telegramma, firmato da molte persone, nel quale a proposito del tasso usuraio si legge:

« 300 lire per 8000; 1000 per 40,000, incredibile ma vero, date ad impiegati aventi quinto sequestrabile. Famiglie ammisericordie, oppresse, indifese; pubblici servizi compromessi, ecco conseguenze sequestrabilità stipendi ».

E concludono « chiedendo o l'estensione della legge sulle insequestrabilità, o la cedibilità del quinto purchè limitata a favore delle sole cooperative stabilite fra essi ».

Dunque coloro che hanno la cedibilità e sequestrabilità chiedono l'insequestrabilità, o l'esercizio del credito sul quinto, ma a favore delle sole cooperative fra gli impiegati.

E come mai noi, che abbiamo già i nostri impiegati coperti dalla insequestrabilità, vogliamo ora, dopo questo eloquente ed evidente esperimento fatto, facultare la cedibilità del quinto a favore dei creditori privati?

Non è evidente che così facendo noi prenderemo il quinto degli stipendi per buttarlo nella bocca di quei vampiri, che al 27 di ciascun mese si affollano alle porte di tutti i Ministeri, pronti come avvoltoi a piombare addosso alle loro prede, appena esse hanno esatto il proprio stipendio?

Una seconda considerazione è l'aumento degli impiegati che dalla facoltà di contrarre prestiti coi privati deriverà alle pubbliche amministrazioni. L'altro giorno m'è capitato di discorrere con un impiegato, che ha preso gran parte alla compilazione di questo disegno di legge. Gli chiesi delle difficoltà e delle complicazioni contabili, che ne sarebbero derivate; ed egli mi rispose che per ogni creditore era indispensabile una cessione, che per ogni cessione bisognava tenere una contabilità; per ogni creditore bisognava ogni mese staccare un mandato, bisognava che le dichiara-

zioni di cessione, fatte presso l'Intendente di finanza, fossero comunicate agli uffici o di pretura o di ricevitorie o di agenzie, da cui gli impiegati dipendono; e, mano mano discorrendo di tutte le occorrenti formalità, mi ha confuso la mente tanto che io lo interruppi, dicendogli: Occorreranno dunque centinaia e centinaia di nuovi impiegati per tutto ciò? No, mi rispose, credo che gli impiegati occorrenti per mantenere tali mansioni supereranno di poco più i 200. Ma, replicai io, come fate i vostri conti? Ecco, io credo che basteranno due impiegati per ogni Intendenza di finanza: le Intendenze sono 69, dunque 2 per 69 fan 138. Ma ciò non basta, risposi io; le delegazioni del Tesoro non devono avere un aumento d'impiegati? Uno di più: dunque altri 69, e sono 208; e poi vi saranno per quanti sono i Ministeri tanti tribunaletti che funzioneranno per i giudizi disciplinari, e sono quindi tanti altri impiegati in più dei 208. Infine, onorevole ministro del tesoro, ella conosce bene, come lo conosco io, che l'ufficio di contenzioso al Ministero del tesoro ha chiesto già pel giorno in cui sarà promulgata questa legge, di avere raddoppiato il numero dei propri impiegati.

Ora, onorevole ministro, come fa lei a conciliare le dichiarazioni, che appunto ieri fece in questa aula, affermando nel modo più esplicito che bisognava risolutamente opporsi all'aumento degli impiegati con tutti i mezzi e che questo è il suo programma perchè gli impiegati sono troppi e bisognerebbe ridarli in più ristretto numero, retribuendoli meglio, come fa, onorevole ministro Di Broglio, verso cui ho tanta stima e fiducia, a conciliare le dichiarazioni di ieri con gli inevitabili risultati della legge che veniamo a votare oggi?

Sento in tutti i toni continuamente lamentare, che gli impiegati sono miseramente retribuiti e che non possono vivere con gli stipendi che hanno. Se non possono vivere oggi, che godono l'intero stipendio, come potranno vivere domani, quando lo stesso stipendio sarà ridotto del 20 per cento?

Ma la ragione più grave, e su questo punto richiamo specialmente l'attenzione del Senato, è l'inframmettenza degli strozzini affaristi nelle nostre amministrazioni. Costoro spesso abbandonano i forti interessi usurari per speculare sopra ben altri lucri!... Badi il Senato, non

sono mancati gli esempi di decreti e di atti, che non hanno avuto corso per intromissione di certa gente. Ed al proposito ho inteso parlare d'inchieste che si sono fatte e che carità di patria ha imposto di non pubblicare. Or che sarà mai il giorno in cui noi ammetteremo che appunto questa ignobile categoria di strozzini entri nelle pubbliche amministrazioni, stia a contatto dei nostri impiegati e vada da essi or per farsi riconoscere come cessionari, or per fare i conti, e tutti i mesi per ritirare i mandati?

È una questione degna di essere seriamente ponderata.

E pensi il Senato ad un altro fatto. In questo disegno di legge vi è l'articolo 12 dianzi citato, che stabilisce i giudizi disciplinari. Nessun articolo è più ispirato di esso al principio della moralità ed allo scopo di moralizzare l'impiegato. Ma ciò astrattamente, perocchè, praticamente quando l'impiegato ha ceduto più del quinto, quell'articolo diventa, in mano degli strozzini, un'arma formidabile per fare pressioni sui funzionari debitori, e per ottenere favori. La massima e più elementare convenienza per lo Stato è quella di tenere lontana dall'impiegato certa gente, la quale dev'essere considerata come lue che avvelena il corpo e ne deprime e demoralizza lo spirito.

E con ciò parmi di aver dimostrato al Senato come il credito privato riesca complicato, dispendioso, sconveniente dal lato della contabilità; rovinoso per le finanze dell'impiegato e infine pernicioso e funesto, per gli effetti morali, alle pubbliche amministrazioni.

Esaminiamo, invece, se il credito dovesse essere esercitato da enti morali.

Se si tornasse al concetto che informava il primitivo progetto, quello cioè delle cooperative di credito fra gli impiegati; se si disponesse che le Banche di risparmio, od altri istituti di credito, o se si autorizzasse la Cassa dei depositi e prestiti, la quale fra tanti grandi servizi, che sta rendendo al paese, potrebbe annoverare anche questo altro dell'anticipazioni degli stipendi agli impiegati, quasi tutti gli inconvenienti da me lamentati scomparirebbero, ed io non avrei difficoltà di votare per la cedibilità.

E difatti, prendiamo ad esempio che queste operazioni di credito le facesse la Cassa dei

depositi e prestiti, la quale trovasi in eccellenti condizioni finanziarie per potere affrontare questa e ben altra operazione di credito, si sarebbe sicuri che le somme mutuate agli impiegati lo sarebbero a giusto interesse; sarebbe scongiurato qualunque pericolo d'influenza affaristica nelle pubbliche amministrazioni; dal lato della contabilità non occorrerebbe aumento d'impiegati, e le operazioni sarebbero spedite e facili. Perocchè per mezzo delle Tesorerie, come adesso accanto allo stipendio dell'impiegato v'è una colonna sulla quale si segnano le ritenute per il Monte delle pensioni e per la tassa di Ricchezza mobile, un'altra cifra si metterebbe per la ritenuta di cedibilità, per modo che la somma sarebbe sempre una, la sottrazione sarebbe sempre una, ed il mandato a favore della Cassa di depositi e prestiti, per qualunque numero di crediti, sarebbe sempre uno.

Si eserciterebbe il credito senza fomentare malsane speculazioni, infrenando morbosi appetiti, limitando i prestiti alle legittime, precise necessità degli impiegati, e studiando e conoscendo meglio l'indole di ciascuno dei nostri funzionari; perocchè nessuno studio è più efficace per la conoscenza d'essi e nessuna conoscenza è più utile pei nostri amministratori di quello che sia studiare i nostri funzionari nei loro bisogni.

E la Cassa dei depositi e prestiti nessun rischio correrebbe, facendo questa specie di anticipazione: essa impiegherebbe le somme più proficuamente e sicuramente di come le impiega prestando alle provincie ed ai comuni. Le delegazioni sulla sovraimposta possono correre qualche pericolo, se non altro di ritardi nei pagamenti, o per mosca olearia, o per grandine, o per affrettata perequazione fondiaria, ecc.; ma sul rimborso delle anticipazioni fatte sul quinto stipendi degli impiegati si sarebbe sicuri pel giorno e per l'ora della scadenza perchè le Casse dello Stato sono puntualissime.

Oltre di che credo che la Cassa depositi e prestiti potrebbe avvantaggiarsi prendendo essa il premio dell'assicurazione sulla vita, che ciascun impiegato dovrebbe fare con le Società di assicurazione, e giovandosi quindi di un aumento proporzionale di utili.

Del resto io non intendo dire con ciò che sia solamente la Cassa dei depositi e prestiti che possa e debba esercitare il credito agli impie-

gati: per me sarebbe lo stesso per qualunque altro Istituto, purchè facesse da noi ciò che le Casse paterne fanno in Austria e purchè si stesse lunge dal credito esercitato da privati mutuanti.

Queste osservazioni io feci in seno all'Ufficio centrale, e proposi di sentire l'onorevole ministro del tesoro. L'Ufficio deliberò di sentire il ministro. Non si poté venire a nessuna delle soluzioni da me desiderate, e restai della minoranza. Ho voluto continuare a studiare allo scopo di convertirmi a favore della legge; e dicevo tra me: se l'onor. Mazzolani, se l'onorevole Bodio, se l'onor. Di Broglio, personalità così cospicue e stimate (sia pure senza entusiasmo, e quasi quasi potrei dire che in fondo in fondo essi forse dividono le idee mie), se accettano per quieto vivere e votano il presente disegno di legge, perchè non devo accettarlo e votarlo anch'io? Se gl'impiegati lo desiderano, e sono questi appunto, che, secondo me, saranno danneggiati, perchè non concederlo? Se dopotutto questa legge è a titolo di esperimento e non dura che per un solo anno, perchè negare l'esperimento?

Niente, niente, mi ha potuto convertire. Più ho studiato, e nuovi argomenti ho trovato a conforto della mia opinione; e mi sono sempre più persuaso, che facultare gl'impiegati a contrar debiti con legge provvisoria sia assai più pericoloso che se si facultassero con legge definitiva.

E di vero, alcuni che non avessero la volontà ed il preciso bisogno di far debiti, quando pensassero che la presente legge sarà abrogata nell'anno venturo, sarebbero spinti ed eccitati a profittare della facilitazione transitoria per pigliarsi una somma e metterla da canto per i casi di possibili straordinari bisogni avvenire; e così noi spingeremmo costoro a far debiti e a mettersi sulla via pericolosa, che li condurrebbe subito a vedere ridotto di un quinto i propri stipendi.

La legge, è vero, è transitoria e dura per un anno solo; ma le conseguenze di essa, per gl'impiegati che han ceduto il quinto, durano per cinque anni. Dopo cinque anni passeranno anche gl'impegni finanziari del quinto per gli impiegati; ma quelle centinaia di nuovi impiegati, che noi metteremo nella burocrazia italiana, quelli, revocata la legge, resteranno de-

fnitivamente sempre, perchè non vi sarà mai più forza di ministro che possa toglierli dal loro posto.

Ho esaminato questa legge sotto tutti gli aspetti, e mi son sempre più persuaso che volendo compiacere oggi gl'impiegati i quali la domandano, cagioneremo ad essi dolorose delusioni domani, ed alle amministrazioni che li stipendiano danni materiali e morali, la cui entità non è possibile da ora prevedere.

Non faccio emendamenti, nè proposte. Se non avessi fatto parte dell'Ufficio centrale, avrei taciuto e votato secondo la mia coscienza mi detta. Se qualcuno proporrà che l'esercizio del credito sia sottratto agli strozzini, a speculatori di affari, ed affidato ad enti morali, io voterò la legge; se no, voterò contro più soddisfatto ancora nella mia coscienza di avere col mio voto ostacolato i nostri impiegati dal mettersi sopra una via, che sarà rovinosa per essi e per le pubbliche amministrazioni alle quali appartengono (*Vive approvazioni*).

LANZARA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facultà di parlare.

LANZARA, *relatore*. L'ora tarda mi consiglia di esser breve, e lo sarò.

Innanzitutto conviene sgombrare il terreno da alcune questioni sollevate nell'Ufficio centrale dalla minoranza e ripetute qui oggi nella pubblica discussione.

Fu detto, e lo avete udito, che per la moralità delle cessioni, queste dovrebbero essere fatte solamente a favore di enti morali, escludendo qualunque ingerenza di creditori privati.

È una questione complessa e di difficile soluzione nella pratica.

Si è posta innanzi la Cassa dei depositi e prestiti, con le previsioni degli utili che avrebbe tratto; poi si è accennato alle Società cooperative di credito e di consumo; e finalmente ad una Cassa paterna. Istituti, che avrebbero esercitato in larga parte il credito, togliendo gl'impiegati dai dolorosi passi verso i privati, che abusano del credito, che loro si domanda.

Ma la Cassa dei depositi e prestiti ha fini propri, che raggiunge con regolarità e con prudenza, nè potrebbe avere una sfera più ampia e meno adatta, senza disagio di quelle stesse funzioni che compie in conformità della legge, che regola la sua istituzione.

Nè può dirsi che la Cassa medesima, esercitando il credito sulla cessione del quinto degli stipendi, farebbe lauti guadagni, e migliori di quelli che a lei derivano dai prestiti fatti ai comuni. Fra essi, ho udito, vi sono quelli che afflitti da mali, cioè da fillossera, da peronospera, si trovano in condizione difficile di pagare, mentre che la cessione del quinto dello stipendio fa certa la Cassa del pagamento a scadenza fissa, senza tutti quei danni che i ritardi procurano. Io non credo che le calamità, che sopravvengono, diano diritto ai comuni di ritardare il pagamento dei loro debiti nelle scadenze stabilite. Lo Stato, per considerazioni permesse dalle leggi, può, senza perdita, differire il pagamento della propria imposta, non così i comuni.

E poi la Cassa che guarda, vede e scruta, non abbandona nessuna delle garanzie ch'è in diritto di avere.

Le Casse cooperative di credito e di consumo? Ma esse non si trovano dovunque, nè specialmente in tutti quei posti, ove le amministrazioni hanno la loro sede, ed inoltre si presenta per esse una difficoltà, che è maggiore di ogni altra, cioè quella del capitale, che si ha ragione di credere non esser sufficiente alle richieste tutte del credito.

Finalmente si è invocata una Cassa paterna, come ve ne ha in Austria-Ungheria. Dovunque io guardo, non vedo in Italia una Cassa simile, bisognerà crearla, dotarla di capitale sufficiente perchè faccia operazioni di credito per un numero maggiore di 54,000 impiegati. E poi si chiederà che lo Stato intervenga nella formazione della Cassa ed invigili sulla stabilità di essa, ed ecco trasformata la cessione e il godimento del credito in un'istituzione di Stato, ciò che credo debba assolutamente evitarsi.

Eliminate queste questioni, che dirò pregiudiziali, entro nella discussione del merito del disegno di legge.

Si è accennato a due correnti: alla libertà assoluta di cessione di tutto lo stipendio e alla inalienabilità senza beneficio di cessione.

Libertà assoluta all'impiegato di fare quell'uso che crede dello stipendio, che è sua proprietà, come equivalente della mercede per l'opera prestata? Ma qui sorgono tante e tante questioni.

È lo stipendio una proprietà assoluta perma-

nente dell'impiegato, ovvero è una proprietà che l'impiegato medesimo acquista giorno per giorno, anzi, come fu detto, istante per istante? Questioni che furono agitate e risolte in un senso e nell'altro.

Inalienabilità completa di tutto?

Non v'ha dubbio che lo Stato provvedendo alla nomina degli impiegati, fa uso della sovrana sua potestà, ed avvisa ai modi perchè l'opera dell'impiegato raggiunga il proprio fine senza ostacoli e senza sospetti, e quindi per raggiungere questo fine, deve trovare il partito migliore nella inalienabilità dello stipendio.

Ma il divieto non deve essere assoluto. Occorre trovare un giusto mezzo, che dia all'impiegato il modo di sopperire alle necessità, che attraversa nel periodo della vita.

Questo giusto mezzo, credo che sia offerto dalle disposizioni del disegno di legge. L'inalienabilità assoluta mette l'impiegato in condizioni tristissime, lo costringe a vivere a libito di coloro che lo torturano e ne annullano, per così dire, l'esistenza.

Si è fatta parola di strozzini. Essi che nel 27 di ogni mese assediano gli impiegati, li spiano, li seguono, sono nel loro diritto, perchè l'impiegato non ha garanzie da dare. Lo stipendio è inalienabile, e sulla parola, senza sicurezza, niente si può ottenere.

La cessione del quinto è una garanzia che sinora non poteva prestarsi, e questa mancanza è fonte di tutti i mali che pesano sulla classe degli impiegati. Tale garanzia, come riconosce lo stesso Governo, è di primo ordine e potrà ovviare a molti danni.

Quando l'impiegato potrà cedere una parte del suo stipendio, non v'ha dubbio che il creditore, sicuro del pagamento del suo credito, lascerà in pace il debitore, senza più seguirlo allo sportello dell'economista della sua amministrazione nel 27 di ogni mese. Inoltre la cessione del quinto, dando sicurezza dell'adempimento dell'obbligazione, farà trovare ad oneste condizioni il denaro che occorre; rende possibile la contrattazione, la quale oggi, per l'inalienabilità dello stipendio e per la mancanza di garanzia, mette una delle parti a disposizione dell'altra.

Si è detto che vi sono cambiali di mille per 4000 lire, ma io so fatti ancora più dolorosi.

È stato pubblicato un elenco, da cui risulta una notizia che parmi impossibile, L. 7 per 250, cioè colui che ha ricevuto 7 lire ha dovuto firmare una cambiale per lire 250. Questa è la conseguenza della insequestrabilità.

Si ripeteranno tali fatti non ostante la legge che facciamo?

È il dubbio, che si muove. Ma perchè dubitare del bene? Vi saranno de' cattivi impiegati trascinati da vizi, impiegati impenitenti, contrari a qualunque beneficio che loro si faccia: ebbene, lasciamoli alla loro corrente: *Misericordia e Giustizia gli sdegnano*; noi facciamo la legge pei buoni, e per coloro, che sebbene travati, potranno rientrare nella regolarità della loro economia.

Finalmente un'ultima osservazione fu fatta.

Quanti impiegati occorreranno per l'esecuzione della legge?

Non voglio entrare in questo argomento, perchè l'onor. ministro del tesoro potrà con le statistiche, e con le notizie che ha, rispondere meglio di me.

Ma se sarà necessario un numero d'impiegati maggiore dell'attuale, non è cosa da spaventare, poichè l'art. 10 darà proventi molti allo Stato, il quale potrà con essi provvedere al pagamento di un personale maggiore.

Non è il caso di tenere dei grandi registri e di fare complicate operazioni di scrittura.

Ma veggo che mi son dilungato molto, e non voglio abusare maggiormente della vostra benevolenza, onorevoli colleghi. Una sola ed ultima osservazione, ed ho finito.

Questa sarà una legge di esperimento e durerà per un anno. Si è affermato che, ciò non ostante, essa avrà esecuzione per cinque. È troppo assoluta l'affermazione; può durare nelle conseguenze non oltre a cinque anni, ma ne potrà avere per uno, per due, per tre.

D'altra parte l'esecuzione limitata ad un anno credo sia un bene.

È vero che il disegno di legge fu due volte studiato e discusso nel Senato, due volte nella Camera dei deputati, ed anche da una Commissione di alti impiegati amministrativi, ma il disegno medesimo riguarda una materia nuova e di complessa esecuzione, è quindi ottimo partito, il termine breve.

Certamente si presenteranno ostacoli, dubbi, incertezze, ma, la circostanza della durata di un

anno darà campo di studiare tutti quei miglioramenti che saranno richiesti per introdurli nel nuovo disegno di legge.

E per ultimo dirò a sostegno di questa discussione, che il Senato del Regno, co' disegni di legge discussi nel 1899, ha promosso il desiderio degl'impiegati nel veder regolata la loro situazione economica.

E dirò ancora che il Senato nel 1899 fu più largo, ammettendo la cessione del quinto per gli stipendi inferiori a L. 100 mensili. Ora la proposta è più ristretta, ed ho ragione maggiore nel ritenere, che voi vogliate approvare il disegno di legge, com'è venuto dalla Camera dei deputati, e come vi fu presentato dalla maggioranza del vostro Ufficio centrale.

DI BROGLIO, *ministro del lavoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Il Senato conosce che il disegno di legge che si sta discutendo non è stato presentato dall'attuale Ministero, il quale ne ha quindi una paternità di sola adozione. Però il Ministero non ha creduto d'impedire che questo progetto di legge seguisse l'ordinario corso di discussione avanti il Parlamento; ed a così ritenere il Governo è stato indotto soprattutto da una questione certo non molto rilevante in merito, ma che riesce di molta importanza dal lato della convenienza e della opportunità. L'ha già accennato l'onorevole relatore; non siamo in presenza di una questione nuova.

Già cinque progetti di legge sono stati presentati ai vari rami del Parlamento, ad epoche diverse; e detti progetti furono tutti d'iniziativa del Governo. Noti il Senato questa circostanza, perchè è molto importante.

Quando Ministeri diversi insistono nel proporre ai poteri legislativi un determinato provvedimento, e v'insistono malgrado le diverse loro tendenze politiche, e malgrado i principî economici diversi delle persone che fanno parte dei vari Gabinetti, nasce necessariamente nel paese la persuasione che il provvedimento proposto riunisca molte ragioni di necessità e molti requisiti di giustizia.

Mi sia permesso anche di aggiungere che lo stesso Senato ha già pregiudicato la massima, che informa il progetto di legge. Non importa il come, onorevole Cefaly; non è questione

della modalità, ma non si potrebbe negare che già il Senato ha riconosciuto che la celibità degli stipendi possa essere un mezzo utile ed efficace per salvare gl'impiegati dello Stato dalle tanaglie strazianti dell'usura. Non importa che altra volta si provvedesse perchè il credito venisse fatto soltanto dalle cooperative, o da Istituti di credito, e non dai privati; quello che venne messo in sodo fu, che si riconobbe come un provvedimento fosse necessario perchè gl'impiegati potessero ricorrere al credito onesto, anzichè dover rimanere vincolati alle torture del credito ignobile e rovinoso dell'usuraio.

Certo, teoricamente parlando, il principio della responsabilità individuale e piena sarebbe preferibile. L'impiegato pensi a se stesso, sia previdente, lo Stato lo paghi quando è giunta la scadenza del suo stipendio, e di null'altro si curi. Nulla in contrario, in dottrina. Ma noi dobbiamo pur riconoscere che altro è la teoria, altre sono le esigenze vere della vita. Già lo hanno riconosciuto altre nazioni più anziane nella compagine politica, o più forti di noi nel campo economico. La Francia, la Germania, l'Austria-Ungheria, il Belgio, ammettono la cedibilità od anche la sequestrabilità degli stipendi.

Il senatore Cefaly ha definito ripetutamente come impiegati di poco giudizio coloro che ricorrono al credito, ed io non nego che alcuni casi si verificchino, nei quali il debito contratto dall'impiegato è dovuto alla sua poca correttezza economica; ma non si può disconoscere, specialmente quando si rifletta alla misura del maggior numero degli stipendi dei nostri impiegati, che il ricorrere al credito, se costituisce sempre una triste necessità, è però il più delle volte una necessità alla quale si è spinti da circostanze e da fatti dolorosi che non è dato d'evitare. Non occorre che di ciò dia la dimostrazione al Senato.

A mio avviso, la questione sta tutta in questo quesito. Si deve chiudere all'impiegato, che ha bisogno del credito, la sovvenzione del galantuomo, del sovventore che non domanda nè il 30, nè il 40, nè il 70 per cento, ma giustamente esige una garanzia per l'interesse onesto del suo capitale e per la restituzione di quanto sovviene all'impiegato?

Il senatore Cefaly crede forse che quando noi avremo mantenuto il divieto assoluto della

cedibilità anche di una parte limitata dello stipendio, tutti quei fatti dolorosi che egli ha accennati siano per cessare; o non sarà invece conseguenza più sicura quella che tali fatti malvagi continueranno, ed anzi si rinnoveranno e si moltiplicheranno in maggiori proporzioni?

L'onor. Cefaly ha molto insistito nel desiderio che le sovvenzioni debbano eventualmente essere fatte dagli Istituti di credito, o meglio dalla Cassa depositi e prestiti.

Prima di tutto è necessaria una considerazione preliminare. Possiamo noi imporre a questo Istituto operazioni di questo genere? Certamente no, allora sarebbe necessario che lo Stato intervenisse per garantire i prestiti che questi Istituti fossero obbligati a fare. Ma se gli Istituti non possono farsi intervenire coattivamente, allora è chiaro che per una azione loro volontaria è utile che sia ammessa la cessione di una parte dello stipendio, la quale può essere garanzia sufficiente per questi Istituti che volessero esercitare tale forma di credito.

Circa all'intervento della Cassa depositi e prestiti, la mia opinione non potrebbe essere in proposito più recisa, più assoluta, e stimo mio stretto dovere di esprimerla colla massima chiarezza.

Io credo che il ministro del tesoro, il quale consentisse che la Cassa depositi e prestiti fosse obbligata a quell'ulteriore genere di operazioni delle quali ci occupiamo, commetterebbe non solo un errore, ma una cattiva azione. (*Vive approvazioni*).

La Cassa depositi e prestiti è un Istituto colossale, che è amministrato con regolarità meravigliosa, ma che, appunto per l'enorme e rapidissima estensione delle proporzioni che ha preso, non ha ancora potuto raccogliere quegli aiuti, quei sostegni prudenziali che gli Istituti di questo genere devono avere.

Di fronte ad un capitale che si aggira sul miliardo e tre quarti, la Cassa depositi e prestiti ha una riserva che si limita alla somma di circa 7 milioni!

Basta accennare questa cifra perchè sia evidente la necessità assoluta che a questo istituto non debba essere imposto di fare operazioni di credito le quali non siano pienamente sicure e non racchiudano in se stesse la ga-

ranza matematica (*benissimo*) della loro riuscita.

La restituzione delle annualità di interessi ed ammortamento deve essere di una certezza inamancabile! (*Approvazioni*).

Nè basta che sia garantita la restituzione, bisogna che sia garantita automaticamente anche la precisione dei pagamenti, poichè la Cassa depositi e prestiti, onorevole Cefaly, non amministra danari propri, amministra i danari dei depositi di tutto il popolo, e questi depositi devono essere sacri per noi, e devono essere difesi con maggior cura, con maggiore zelo, dirò persino con maggiore onestà di quello che faremmo per difendere i nostri stessi interessi personali! (*Vivissime approvazioni*).

Si è osservato che il nuovo servizio che verrebbe assunto dallo Stato, sarebbe sorgente di nuove spese per aumento d'impiegati.

Dichiaro subito che la conseguenza è inevitabile, e che non mi fu possibile fare un calcolo anche approssimativo, di quali saranno le esigenze di personale rese necessarie da questo nuovo servizio.

Facendo i calcoli, così ad occhio e croce, come si suol dire, si può giungere a previsioni troppo lontane dal vero; ma ad ogni modo questa questione diventa secondaria.

Prima occorre esaminare se il fine è utile, è necessario; ma se tale lo si riconosce, non si possono rifiutare i mezzi, pur cercando di contenerli in limiti modesti il più possibile.

Certamente la Capitale darà un lavoro considerevole, ma ben minore sarà nel maggior numero delle provincie.

Si è parlato di statistiche di 60 mila impiegati e 100 mila pensionati, i quali potranno usufruire del beneficio di questa legge.

Per gl'impiegati la cifra su per giù sarà giusta, ma per le pensioni occorre una grossa falcidia. Da 100 mila si discenderà molto al di sotto della metà, per la ragione che le pensioni di 100 lire al mese rappresentano la maggior parte del numero totale. Si è anche affermato dall'onorevole Cefaly che questa legge è voluta dagli usurai e dagli strozzini e che andrà a loro esclusivo beneficio. Ho qualche dubbio su queste affermazioni.

Credo di più all'apprezzamento che vedo fatto da coloro che sono direttamente e princi-

palmente interessati nella cosa. Riteago piuttosto che il principio della insequestrabilità, e qui sarebbe il caso della incredibilità dello stipendio, abbia prodotto un fenomeno pernicioso, contro il quale si tenta il rimedio. Quando le persone oneste si videro tolta ogni garanzia reale, quando videro limitata la propria sicurezza al solo sentimento dell'onore, trovarono che questa garanzia, è doloroso il dirlo, era in molti casi poco consistente. Si sa che il fatto della gente non morale danneggia, in linea di credito, una quantità di persone oneste.

Così può spiegarsi facilmente la contraddizione accennata dal senatore Cefaly, per la quale, mentre da prima gl'impiegati volevano che la legge sancisse il principio della insequestrabilità, ora domandano invece che la legge consenta la cessione. Deve essersi compreso, anche per parte degli impiegati, che il miglior tornaconto consiste nell'essere galantuomini e nel procurare che tutti lo debbano essere. Questa legge permetterà appunto all'impiegato di essere onesto e galantuomo. Non aggiungerò altre parole; soltanto osserverò al Senato che la legge è attesa con grande impazienza e che la promessa di questa legge non è venuta dall'agitazione popolare, ma è partita dal Governo. Difendendo questo disegno di legge, io mi uniformo non solo al voto della Camera, che l'ha già approvato, ma eziandio all'apprezzamento del principio, come già lo approvò anche il Senato. Un nuovo aggiornamento della questione potrebbe produrre un effetto penoso, poichè costituirebbe una delusione ben spiacevole.

Il Senato vedrà se sia il caso di modificare in qualche parte la legge; io certo non mi rifiuterò di accettare i suoi suggerimenti savi ed autorevoli. Però, riflettendo al breve periodo per il quale avrà durata la legge, ed alla sua natura sperimentale, parmi che le eventuali modificazioni saranno meglio dimostrate dalla esperienza della sua applicazione. Vegga il Senato ciò che può meglio rispondere al pubblico interesse! (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle « Disposizioni relative alla inasequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni ».

Se nessuno chiede di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri Corpi armati a servizio dello Stato ed i pensionati civili e militari, provvisti di uno stipendio, pensione od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di lire 100 mensili, possono cedere una quota parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario. È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato o pensionato, sempre che la obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio, pensione od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente

pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio, della pensione o di altro assegno che ne tenga luogo.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'Amministrazione dello Stato, nella forma prescritta dal seguente articolo 8, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio, pensione od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al corpo diplomatico e consolare.

(Approvato).

Art. 4.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio, pensione od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.

(Approvato).

Art. 6.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'Amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunciato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio che

deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatari siano creditori di una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'articolo 338 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato, approvato con Reale decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

In ogni caso gli eredi o legatari del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta se non delegando un unico rappresentante.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione di una quota di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

(Approvato).

Art. 8.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto. Questo può anche consistere in una dichiarazione amministrativa fatta presso l'Intendenza di finanza innanzi al funzionario incaricato di ricevere i contratti che si stipulano nella Intendenza medesima.

La dichiarazione amministrativa deve essere compilata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Quando le cessioni non risultino da dichiarazione amministrativa debbono essere presentate all'Intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

La iscrizione dell'atto di cessione, nei registri dell'Intendenza tiene luogo della intimazione prescritta dall'articolo 1539 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 9.

Le cessioni hanno effetto rispetto all'Amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro iscrizione nei registri dell'Intendenza.

(Approvato).

Art. 10.

Invece delle ordinarie tasse sugli affari è stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle Intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede L. 50;
di L. 1 se eccede L. 50 e non L. 100;
di L. 2 se eccede L. 100 e non L. 200;
di L. 3 se eccede L. 200 e non L. 300;
e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle L. 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.

(Approvato).

Art. 11.

Le prescrizioni degli art. 1 a 7 e della prima parte dell'art. 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio superiore a L. 100 mensili di cui al primo comma dell'art. 3, alla quale condizione viene per questi impiegati pensionanti o salariati derogato) hanno effetto anche per gli impiegati, pensionati o salariati del Fondo per il culto, degli Economati generali, dei comuni, delle provincie, delle Opere pie, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, delle Casse di risparmio e delle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti è rispettivamente trasferita la facoltà di cui al n. 1 dell'art. 2, per i debiti verso gli enti medesimi.

Rimangono di conformità modificate le correlative disposizioni delle leggi 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858 e 14 luglio 1898, n. 335.

(Approvato).

Art. 12.

Saranno deferiti al Consiglio di disciplina dell'Amministrazione cui appartengono, gli impiegati i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gli impegni precedentemente contratti.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi di reato.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 14.

Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

(Approvato).

Art. 15.

È in facoltà delle Amministrazioni non governative, di cui all'art. 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.

(Approvato).

Art. 16.

L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio, pensione od assegno, di cui al primo comma dell'art. 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

(Approvato).

LANZARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZARA, *relatore*. Al Senato pervennero parecchie petizioni a proposito di questo disegno di legge. A molte di esse, sfornite delle formalità richieste dall'articolo 96 del regolamento del Senato del Regno, l'Ufficio centrale oppose il fine di non ricevere.

Una sola petizione che ha tutti i requisiti prescritti per l'esame, è del signor Benincasa Francesco, il quale chiede, che nell'art. 2° della legge si faccia luogo anche alla sequestrabilità di una parte dello stipendio per debito di pigione di case. L'Ufficio centrale ha deliberato d'inviare la petizione medesima agli Archivi, perchè sia esaminata quando sarà presentato il nuovo disegno di legge, sia di modificazione a questo ora discusso, sia l'altro di proroga.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, l'onorevole relatore propone per alcune petizioni l'ordine del giorno puro e semplice, e per quella del signor Benincasa il rinvio agli archivi.

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e degli altri oggi approvati senza discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 152);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1900-901 (N. 154);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Banzi (Genzano di Basilicata) (N. 150);

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni su alcuni stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 18 disegni di legge dal N. 132 al 149);

Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi e pensioni (N. 118).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1900-901 (N. 163);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 129);

Classificazione del porto di Villa S. Giovanni in 1^a categoria ed autorizzazione di spesa per opere portuali e ferroviarie (N. 162);

Aumento del fondo assegnato al capitolo 28 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 e corrispondenti diminuzioni dei capitoli 23, 24, 26 e 40 (N. 122).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1901 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche